



COMUNE DI ERBA
provincia di **COMO**

Linee guida

per il riconoscimento di

cittadinanza jure sanguinis

Approvate dalla Giunta Comunale
con Deliberazione n. 160 del 21 agosto 2023

OGGETTO E FINALITA'

Le presenti Linee Guida intendono definire le modalità di richiesta di riconoscimento della cittadinanza "Jure Sanguinis" ai discendenti di cittadini italiani che stabiliscono la propria residenza nel Comune di Erba e che sono in possesso della cittadinanza di uno Stato estero a loro riconosciuta "jure loci", ossia in quanto nati in quello Stato.

Per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano, cioè ai discendenti degli emigranti trasferitisi all'estero, la procedura è infatti di competenza dei Consolati italiani all'estero. **Solo nel caso di cittadino straniero che sia iscritto nell'Anagrafe dei residenti la competenza è del Comune di residenza.**

Il procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Erba è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed è strettamente dipendente al procedimento di iscrizione anagrafica tanto che la conclusione positiva dell'uno è presupposto per la conclusione positiva dell'altro.

1) FASE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Come evidenziato in premessa l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di Erba è condizione necessaria e fondamentale per l'attivazione del procedimento e comporta l'accertamento del requisito della dimora abituale.

Requisiti per l'iscrizione condizionata al riconoscimento del possesso della cittadinanza, in luogo del permesso di soggiorno, ai sensi della Circolare n. 32 del 13/06/2007:

- a) "timbro Schengen" apposto dall'autorità di frontiera italiana sul passaporto per i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'area Schengen;
- b) dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia ovvero dichiarazione resa ai gestori di alberghi o di altre strutture ricettive ai sensi dell'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- c) esibizione della documentazione necessaria al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis conformemente alla circolare ministeriale K28.1 dell'8 aprile 1991;

I requisiti generali per l'iscrizione in APR di un cittadino straniero extra Unione Europea sono i seguenti:

- a) valido passaporto straniero;
- b) possesso del Permesso di soggiorno rilasciato dall'Autorità italiana di Pubblica Sicurezza (Questura competente per territorio);
- c) possesso del codice fiscale (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate);
- d) dimora abituale nel Comune verificata con accertamento della Polizia Locale;
- e) legittima e documentata occupazione dell'alloggio (es. contratto di affitto; dichiarazione di ospitalità all'Autorità di Pubblica Sicurezza);

Dopo 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di residenza, se conclusa positivamente, sarà comunque necessario presentare documentazione di soggiorno di cui sopra. In assenza verrà ANNULLATA

l'iscrizione anagrafica e verrà ANNULLATO il procedimento di riconoscimento cittadinanza.

Qualora l'istanza risulti essere completa, verrà acquisita a protocollo e l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà entro 2 giorni alla registrazione dell'iscrizione anagrafica. Al richiedente verrà data comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

L'Ufficiale d'Anagrafe, come previsto dall'art. 19, comma 2, del D.P.R n. 223/89 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale del richiedente, mediante accertamenti da parte degli organi di Polizia locale per la durata di 45 giorni. In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso un preavviso di rigetto dell'istanza, come previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/90, e, qualora permanga esito negativo dell'accertamento, si formulerà il provvedimento di rigetto.

Per quanto sopra, se ne deduce che la durata del procedimento di iscrizione anagrafica è di 45gg. decorrenti dalla protocollazione dell'istanza di residenza e che l'eventuale ricorso da parte dell'Amministrazione procedente all'art. 10bis della Legge 241/1990 dilata di ulteriori 10gg. la sua durata complessiva.

2) FASE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS

Ottenuta l'iscrizione in APR, il richiedente presenta istanza¹ di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis all'ufficio di stato civile, utilizzando l'apposito modello allegato alle presenti linee guida.

In caso di istanza presentata da terzi sarà necessario produrre **la procura per atto pubblico con cui l'istante ha conferito l'incarico.**

Inoltre in caso di scarsa conoscenza della lingua italiana, il richiedente medesimo dovrà avvalersi dell'aiuto di un interprete formalmente incaricato dal richiedente mediante dichiarazione da rilasciare all'ufficiale dello Stato Civile. A sua volta il traduttore dovrà dichiarare di non poter assumere informazioni autonome in merito al procedimento in corso se non munito di procura per atto pubblico.

Il richiedente dovrà dimostrare che il diritto di cittadinanza in capo all'Avo non è stato perso e che si è trasmesso ininterrottamente nel corso delle generazioni ai discendenti, pertanto, dovranno essere allegati all'istanza i seguenti documenti, conformemente a quanto prescritto dalla circolare ministeriale K28.1 dell'8 aprile 1991:

- 1) albero genalogico;
- 2) estratto dell'atto di nascita² dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano

¹ L'istanza è soggetta ad imposta di bollo del valore legale corrente ai sensi del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972.

² Per i nati prima del 01/01/1866, data di entrata in funzione degli uffici di stato civile istituiti con R.D. del 15 novembre 1865, n. 2602, in luogo dell'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano è ammessa la presentazione di un certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia di nascita, legalizzato dalla Curia Vescovile di competenza, necessario a verificare che l'avo è nato in quello che sarebbe divenuto territorio italiano dopo l'Unità d'Italia. Se l'avo è nato antecedentemente al 17.03.1861 è opportuno anche allegare un certificato di morte dell'avo al fine di verificare che il decesso sia avvenuto la data di proclamazione del Regno d'Italia, quindi sia deceduto come cittadino italiano, al fine della trasmissione della cittadinanza ai discendenti.

ove egli nacque³;

- 3) atti di nascita⁴, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 4) atto di matrimonio⁵ dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- 5) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 6) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- 7) (eventuali) atti di matrimonio / divorzio del richiedente la cittadinanza e atti di nascita di figli minori, debitamente tradotti e legalizzati/apostillati ai fini della loro trascrizione;
- 8) nel caso di atti formati a seguito di Provvedimenti dell'Autorità Giurisdizionale straniera⁶, sarà necessario produrre la sentenza legalizzata e munita di traduzione ufficiale in lingua italiana;
- 9) nel caso di atti rettificati a seguito di Provvedimenti dell'Autorità Giurisdizionale straniera, sarà necessario produrre la sentenza legalizzata e munita di traduzione ufficiale in lingua italiana;

Tutti i documenti di stato civile formati all'estero, devono essere tradotti integralmente e legalizzati.

La legalizzazione è un requisito essenziale perché un cittadino straniero possa far valere in Italia un documento proveniente dal Paese estero di origine o di stabile residenza.

L'istituto della legalizzazione di documenti (Sezione VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - Testo

3 Condizione essenziale da comprovare mediante estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano rilasciato dal Comune ove egli nacque, è che il suddetto sia nato in Italia ed emigrato all'estero, nonché fosse in vita e non si fosse naturalizzato straniero, alle seguenti date:

- alla data della proclamazione del Regno d'Italia del 17/03/1861 per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo (compresi alcuni comuni della provincia di Rieti, come Leonessa), Molise, Campania (compresa la parte meridionale delle province di Frosinone e Latina), Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- alla data del 19/10/1866 per le attuali province di Mantova (parte orientale), Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia, Treviso, Belluno (ad eccezione di alcuni comuni come la Valle d'Ampezzo), Udine (ad eccezione di alcuni comuni del Cervignanese, della zona tra Judrio e il fiume Isonzo, di quella tra il fiume Pontebba e lo spartiacque di Camparosso) e Pordenone;
- alla data del 20/09/1870 per le attuali province di Roma, Latina (eccetto la parte meridionale), Frosinone (eccetto la parte meridionale), della restante parte della provincia di Rieti (Sabina) e Viterbo;
- alla data del 16/07/1920 per le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia, alcuni comuni delle province di Belluno e Udine.

4 Sono altresì ammessi atti di nascita o matrimonio rilasciato dalle parrocchie estere a condizione che siano formati in una data antecedente all'istituzione dello Stato Civile in quella nazione.

5 Si veda nota n. 5.

6 Tali provvedimenti verranno valutati in conformità alle disposizioni degli artt. 64 e seguenti della Legg. 31 maggio 1995, n. 218.

Unico sulla documentazione amministrativa) ha la funzione di attribuire validità al documento secondo la legge italiana allo scopo di verificare che l'atto sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese straniero in cui è stato formato, e che sia stato rilasciato da parte dell'ufficio competente.

L'atto di legalizzazione serve, quindi, a provare l'esistenza del documento straniero nel momento in cui questo diventa rilevante per l'ordinamento italiano, ma non consiste nel controllo del contenuto dell'atto e della sua legittimità.

L'obbligo della legalizzazione viene meno in alcuni casi stabiliti da leggi o accordi internazionali (art.33, ultimo comma, D.P.R. n.445/2000).

Particolarmente significativa, in merito, è la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961⁷, ratificata dall'Italia con la legge 20 dicembre 1966 n.1253, relativa all'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri.

Possono esserci ulteriori casi di esenzione da legalizzazione/apostille sulla base di accordi bilaterali o plurilaterali.

Si ricorda che i documenti esibiti devono essere TUTTI concordi sulle generalità (COGNOME, NOME) e sulle DATE riportate in TUTTI i diversi atti. Ci deve essere concordanza ASSOLUTA sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportate negli atti di ascendenti e discendenti. In caso di risultanza non uniforme la pratica sarà RIGETTATA oppure sarà necessario presentare documentazione integrativa dall'Estero, tradotta e resa legale per l'Italia.

L'Atto originale, la sua Legalizzazione/apostille, la sua traduzione, e la Legalizzazione/apostille della traduzione DEVONO essere LEGATI tra loro o mediante timbri di giunzione o mediante sistemi di identificazione digitale a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale.

Si precisa che l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Erba non effettua esami, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste che pervengano in modi e forme differenti dalla procedura descritta sul sito internet istituzionale del Comune di Erba (sezione "aree tematiche" – Ricerche storiche di stato civile e relativi certificati) in quanto attività irrituale, vietata dalla norma e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.

Gli unici documenti che verranno acquisiti d'ufficio⁸ sono:

- il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- gli atti depositati presso altre Amministrazioni, se c'è specifica indicazione nella istanza di tutti gli elementi necessari (es. Comune di deposito, anno di deposito, cognome e nome della

⁷ L'elenco dei Paesi firmatari la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 è disponibile: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41#nonmem>

⁸ In questi casi il procedimento verrà sospeso per non oltre 30 giorni in conformità alle previsioni della Legge 241/1990.

persona riconosciuta cittadina italiana).

Può capitare che il richiedente non possa produrre un atto di nascita dei discendenti, in quanto mai formato nel Paese straniero, oppure presenti un documento denominato «negativo di nascita». In mancanza di tale atto non si può procedere, perché non si può verificare la continuità della discendenza. In questi casi l'ufficiale di stato civile opporrà rifiuto alla richiesta di riconoscimento ai sensi dell'art. 7 del DPR 396/2000 indicandone i motivi. Gli interessati potranno veder soddisfatta la loro richiesta soltanto rivolgendosi alla autorità giudiziaria.

Entro 5 giorni dalla protocollazione dell'istanza completa di tutta la documentazione sopra elencata, al richiedente verrà inviata comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

L'Ufficio dello Stato civile del comune di Erba tratta la pratica esclusivamente di coloro che risultano regolarmente iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente⁹ e non dà valutazione preventive sulla documentazione totale o parziale che venisse precedentemente esibita o inviata.

Durante l'istruttoria e la trattazione della pratica, l'Ufficio dello Stato Civile opera un controllo sulla bontà degli atti presentati (es. atto di nascita dell'avo emigrato all'estero) e sulla Legalizzazione/apostille degli atti. Nel caso di verifiche di non corrispondenza della documentazione (Legalizzazione/apostille fasulla; presentazione di atti falsi; ecc.) la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA e si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il TRIBUNALE di Como¹⁰.

La durata del procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è di 180 gg. decorrenti dalla protocollazione dell'istanza corredata correttamente da tutta la documentazione richiesta.

3) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO – ACCOGLIMENTO O RIFIUTO

In caso di accoglimento dell'istanza e di riconoscimento del diritto, gli atti dello stato civile del richiedente formati all'estero, verranno trascritti nei registri di stato civile italiani con le modalità di cui al DPR 396/2000 e la cittadinanza sarà riconosciuta dalla nascita.

In conseguenza al riconoscimento della cittadinanza italiana, qualora non presentata in sede di prima istanza, sarà possibile avanzare ulteriore istanza in bollo per la trascrizione di eventuali atti di matrimonio, divorzio o nascita dei figli minori. Detti atti andranno presentati debitamente tradotti e legalizzati/apostillati e saranno trascritti, se conformi alle indicazioni sopra richiamate, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile entro 90 giorni dalla presentazione.

In caso di accoglimento dell'istanza e di riconoscimento del diritto il cittadino potrà altresì fare richiesta della carta d'identità italiana, dell'estratto di nascita e ogni altra certificazione.

⁹ Nel caso in il richiedente trasferisca la propria residenza in un Comune diverso da Erba la domanda sarà respinta per incompetenza.

¹⁰ Si vedano la circolare del Ministero dell'Interno n. 26/2007.

Nel caso di **rifiuto** al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis il richiedente potrà proporre ricorso al Tribunale ordinario di Como a termini dell'art. 95, comma 1, D.P.R. 396/2000.

Si rammenta che in questo caso o nell'evenienza in cui il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro 90 giorni dall'ingresso in area Schengen o dalla dichiarazione di presenza sul territorio all'Autorità di frontiera, è necessario che il cittadino straniero faccia istanza per il rilascio del permesso di soggiorno presso la competente Questura di Como.

In caso di rifiuto, tutta la documentazione prodotta e allegata con l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d'ufficio e non sarà restituita per nessun motivo¹¹. Sarà ovviamente possibile il rilascio di copie conformi previa istanza dell'interessato e pagamento dei diritti di segreteria e l'imposta di bollo.

Di conseguenza i documenti inerenti un qualsiasi procedimento, compresi quelli dei Servizi Demografici, entrano nell'archivio comunale corrente per essere riversati successivamente o nell'archivio di deposito o, come i fascicoli dello Stato civile, negli archivi di altri organi dello Stato, e **non possono essere rilasciati, nemmeno ai soggetti che hanno presentato le istanze che hanno dato avvio ai procedimenti**, se non in copia semplice o autenticata (la copia autenticata non è possibile se il documento archiviato è già una copia).

Qualora il richiedente volesse trattenere gli originali, a corredo dell'istanza può presentare una copia autenticata in regola con l'imposta di bollo.

4) PRECISAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DI STATO CIVILE

a) VALIDITA' TEMPORALE DEI DOCUMENTI

Secondo un parere del 2016 dell'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, **la validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani**, prevista dall'art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono

¹¹ La documentazione presentata in allegato a istanze di qualsiasi tipo, anche successivamente alla presentazione della richiesta, e regolarmente protocollata, se inerenti il procedimento e a prescindere dal suo esito, diviene parte del patrimonio dell'Ente e più precisamente dell'archivio corrente (e successivamente di quello di deposito).

Gli archivi sono parte del demanio pubblico ai sensi dell'art.822 del codice civile, e in forza dell'art.823 del codice civile, i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Inoltre l'archivio comunale è bene culturale (art. 10 del Codice dei beni culturali) e quindi, oltre che essere di proprietà del patrimonio dell'Ente, è assoggettato alla specifica disciplina di tutela, protezione e consultabilità.

una validità superiore".

Pertanto, in linea generale, i certificati e gli atti di morte e tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso hanno validità illimitata mentre tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.

Si tenga comunque presente che, non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento "non soggetto a modificazioni" può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata (in particolare se riguarda persone viventi e la documentazione non sia recente, anche se relativa d atti e certificati di morte o documenti di persone decedute), può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso con le modalità di cui alla l. 241/90 fino alla risposta dell'autorità straniera), oppure potrebbe essere considerata non ricevibile qualora sia stata rilasciata da oltre 6 mesi.

b) DISCORDANZE

Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell'interno con nota prot. N. 9511 del 14/03/2014: *"...condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all'estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino"*.

La stessa fonte prosegue *"attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato... solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l'effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti"*.

L'Ufficiale di Stato Civile è un'autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali con nessun margine di discrezionalità e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a "interpretare" quanto ricevuto; ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 396/2000 "l'ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno".

Le discordanze riscontrate verranno comunicate ai richiedenti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90, che regola il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall'art. 10 bis si procederà a segnalare quanto dovrà essere rettificato dall'Autorità Straniera.

Se entro dieci giorni dalla notificazione ex art. 10 bis della Legge 214/90 le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rigetto della domanda.

c) CASI PARTICOLARI

Dovrà essere documentata la filiazione da padre italiano (in ogni tempo del Regno d'Italia o della Repubblica italiana) oppure da madre italiana (nascita dopo il 01/01/1948).

Il matrimonio di donna italiana con cittadino straniero prima del 1948, per la legge n. 555 del 1912 (art. 10 c.3) comporta per la donna la perdita della cittadinanza italiana per assumere quella del marito (tranne il caso in cui la cittadinanza del marito non le potesse essere trasmessa).

Il matrimonio di donna italiana con cittadino straniero che trasmetteva la propria cittadinanza tra il 1948 ed il 1975 comporta perdita della cittadinanza. In ogni caso non sarà possibile far valere in via amministrativa la cittadinanza per discendenza con matrimonio prima del 1948 da parte di cittadina italiana con cittadino straniero che le ha trasmesso la cittadinanza.

In caso di mancanza dell'atto di matrimonio, la legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi. Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico munita di apostille ed ufficialmente tradotta.

La rinuncia o la perdita della cittadinanza da parte del genitore che trasmette la cittadinanza, prima della nascita del figlio impedisce la trasmissione della cittadinanza.

Per le istanze presentate contemporaneamente da fratelli (discendenti dallo stesso avo italiano) sarà sufficiente consegnare un'unica documentazione originale. Nel caso in cui l'istanza del fratello (discendenti dallo stesso avo italiano) venga presentata successivamente sarà possibile utilizzare i documenti già precedentemente consegnati.

d) ATTI IN FORMATO DIGITALE

Gli atti in formato digitale saranno accettati se muniti di apostille e se riscontrabili negli appositi siti sulla base di accordi bilaterali / plurilaterali.

Per gli atti della Repubblica di Argentina si precisa che dal 15 aprile 2019 è stato implementato il sistema di Gestione Documentale Elettronica (GeDO) quale unico mezzo per l'apposizione di apostille e delle Legalizzazioni di validità internazionale, ed è stato creato un registro elettronico centralizzato di tutte le apostille e le Legalizzazioni rilasciate dalle loro autorità, consultabile su un sito web governativo. Tale procedura è stata dichiarata dall'Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), coerente con le disposizioni vigenti in materia nel nostro ordinamento (circolare del Ministero dell'Interno n.77 del 7/07/2022).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il procedimento, previsto fin dall'emanazione del codice civile del 1895 e della successiva Legge n. 555/1912 è meglio dettagliato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08/04/1991. I riferimenti normativi sono contenuti oltre alla legge e circolare soprammenzionate nelle seguenti norme/circolari:

- Codice civile del 1895;
- Legge n. 555 del 13/06/1912, sulla cittadinanza italiana.

- Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08/04/1991.
- Legge n. 91 del 5/2/1992 – Nuove norme in materia di cittadinanza.
- D.P.R n. 572 del 12/10/1993 – Regolamento di esecuzione della legge 5/2/1992 n. 91.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 28 del 28/12/2002.
- Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 14/2008.

DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti Linee Guida troveranno applicazione dal giorno successivo alla loro approvazione e si intendono automaticamente integrate e/o modificate laddove vengano emanati specifici provvedimenti legislativi sulla materia.